



**COMUNE DI FAENZA  
SERVIZIO CULTURA E SPORT**

**SCHEMA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' TEATRALI  
NEL TEATRO A. MASINI PER IL PERIODO  
01.09.2018 - 31.08.2022, CON POSSIBILITÀ DI  
RINNOVO PER ULTERIORI QUATTRO ANNI.**

## Indice generale

|  |    |
|--|----|
| Art. 1 - Finalità .....  | 4  |
| Art. 2 - Oggetto .....   | 4  |
| Art. 3 - Concessione e uso di immobili e beni.....   | 5  |
| Art. 4 - Modalità di attuazione della convenzione .....  | 6  |
| Art. 5 - Gestione del Ridotto del Teatro Masini .....  | 8  |
| Art. 6 - Caffetteria del Teatro Masini .....   | 9  |
| Art. 7 - Oneri per l'Amministrazione Comunale .....  | 9  |
| Art. 8 - Oneri e obblighi per il gestore .....   | 10 |
| Art. 9 - Introiti .....  | 12 |
| Art. 10 - Rapporti economici .....   | 12 |
| Art. 11 - Subappalti e cessione della convenzione .....  | 15 |
| Art. 12 - Riserva di disponibilità del teatro a favore del Comune di<br>Faenza .....                     | 15 |
| Art. 13 - Servizi aggiuntivi .....   | 16 |
| Art. 14 - Sicurezza .....  | 16 |
| Art. 15 - Accertamenti e controlli sull'attività .....   | 17 |
| Art. 16 - Durata della convenzione .....   | 17 |
| Art. 17 - Garanzia assicurativa .....  | 17 |
| Art. 18 - Deposito cauzionale .....  | 18 |
| Art. 19 - Penali e refusione dei danni .....   | 19 |
| Art. 20 - Risoluzione .....  | 19 |
| Art. 21 - Obblighi derivanti dal codice di comportamento dei<br>dipendenti pubblici .....                | 20 |
| Art. 22 - Facoltà di recesso dalla convenzione .....   | 21 |
| Art. 23 - Verifica di conformità finale, pagamento dell'ultima rata e<br>svincolo della<br>cauzione..... | 21 |
| Art. 24 - Foro competente .....  | 22 |
| Art. 25 - Spese contrattuali e registrazione .....   | 22 |



Da ciò discende la grande importanza che Faenza ha voluto con forza attribuire al legame del suo Teatro con il proprio territorio, estremamente dinamico, particolarmente ricco e favorevole in termini di tradizioni e sensibilità culturale, conferendo al Teatro Comunale Masini il ruolo di contenitore d'eccellenza per consentire la realizzazione e la manifestazione delle aspirazioni di espressione teatrale presenti nel territorio faentino, consentendo il rafforzarsi in città di uno stabile ruolo del Masini quale riferimento come primario luogo di fruizione culturale nel sistema dei servizi culturali della città.

Il Comune di Faenza, al fine di mantenere e consolidare tale qualificata esperienza del proprio Teatro Masini, ha effettuato una gara per l'affidamento dell'attività teatrale ad un gestore di comprovata esperienza nella produzione di spettacoli teatrali, di qualificata e riconoscibile capacità gestionale nel settore nonché di documentato spessore culturale;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28.05.2018 contenente gli indirizzi,

- Visti i risultati della procedura espletata;

TUTTO CIO' PREMESSO, FRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 FINALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale e il gestore, allo scopo di consolidare il legame delle attività teatrali con il territorio in favore della cittadinanza, la produzione e la programmazione di spettacoli, la promozione della cultura teatrale e dello spettacolo in generale, la ricerca teatrale come forma d'arte e di cultura, istituiscono a Faenza presso il Teatro Comunale "Angelo Masini" in virtù della presente convenzione, la presenza di un nucleo di produzione teatrale per la migliore organizzazione dell'attività del teatro stesso.

#### **Art. 2 OGGETTO**

1. La presente convenzione individua quali obiettivi operativi specifici:

- a) la realizzazione annuale della stagione teatrale di spettacoli come meglio dettagliato al successivo art. 4;
- b) il mantenimento e l'implementazione qualitativa dell'attività teatrale del Teatro Masini di Faenza in tutte le sue molteplici

articolazioni mediante la programmazione di spettacoli e di rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio faentino, abbiano la finalità di promuovere l'arte e la cultura teatrale avendo anche come riferimento le tendenze artistiche e culturali di respiro europeo;

c) la produzione e la programmazione di attività teatrali e di spettacoli che rafforzino il ruolo della città di Faenza e del Teatro Masini nel sistema dei teatri italiani; la produzione di almeno uno spettacolo all'anno di rilievo nazionale e/o sovranazionale;

d) l'ideazione ed esecuzione di progetti di teatro scuola e di teatro ragazzi e giovani che consolidino la qualificazione ed il ruolo del teatro di Faenza quale polo teatrale di riferimento per la popolazione giovanile e scolastica;

e) la progettazione l'organizzazione di iniziative collaterali all'attività teatrale, finalizzate ad ampliare la platea degli utenti del Teatro Masini, ad avvicinare maggiormente i giovani al teatro, ad indagare il rapporto tra teatro e territorio.

### **Art. 3**

#### **CONCESSIONE E USO DI IMMOBILI E BENI**

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1 il Comune di Faenza concede in uso al gestore, per la durata della presente convenzione, con le riserve di cui al successivo art. 12, il Teatro Masini quale sede permanente per l'allestimento delle produzioni e per la rappresentazione di tutte le attività teatrali e di spettacolo di cui al precedente articolo, che ricomprendono anche gli scambi fra le produzioni e gli spettacoli che caratterizzeranno l'attività del teatro stesso, che potrà essere utilizzato anche quale sede di coordinamento delle proprie attività e del proprio ufficio stampa.

2. Ad avvio dell'esecuzione della presente convenzione, il Teatro Masini viene consegnato al gestore con apposito verbale sottoscritto dalle parti, nel quale vengono descritti eventuali mezzi e strumenti messi a disposizione del gestore da parte del Comune di Faenza per l'esecuzione dell'attività, nonchè dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto della convenzione sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Insieme al verbale di consegna saranno allegati i registri di manutenzione/controllo/collaudato dei paranchi, degli elevatori, funi della graticcia in legno, impianti di messa a terra, impianti scariche atmosferiche, illuminazione di sicurezza, impianti elettrici, impianti antincendio, evacuatori di fumo, estintori (CO2 e polvere), idranti/naspi, porte REI, maniglioni antipánico.

3. Per la concessione in uso del Teatro Masini, di tutti gli spazi accessori e dei beni mobili ed attrezzature pertinenti al teatro stesso, il gestore corrisponderà al Comune di Faenza un canone annuo di €12.000,00 oltre I.V.A ed indicizzazione ISTAT. Il pagamento del canone dovrà aver luogo entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente convenzione.

4. Il gestore si impegna a mantenere i beni mobili e le attrezzature ad esso consegnati in condizioni di piena funzionalità, provvedendo direttamente al relativo corretto utilizzo, alla manutenzione ordinaria e alla custodia. Il gestore è responsabile del corretto stato di conservazione e manutenzione di tutto quanto affidato per effetto della presente convenzione e, salvo il caso di normale deperimento per l'uso, dovrà rispondere degli eventuali danni provocati al patrimonio comunale.

Sono a carico del gestore gli interventi di manutenzione straordinaria di quanto sopra, diventati tali a causa della trascurata manutenzione ordinaria.

5. Il gestore non è autorizzato ad eseguire nessun intervento di manutenzione né agli impianti né alla struttura del Teatro Masini e servizi annessi. Ogni eventuale intervento che risulti necessario nel corso della convenzione deve essere concordato ed autorizzato anticipatamente con il Settore LL.PP. e con il Settore Cultura, Turismo e Promozione Economica dell'Unione della Romagna Faentina, al fine di non vanificare le certificazioni di conformità acquisite sul fabbricato.

#### **Art. 4**

##### **MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE**

1. La definizione annuale delle attività teatrali e di spettacolo, oggetto della presente convenzione, avviene in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il gestore, che realizzerà dette attività in piena autonomia.

2. Il programma delle attività, corredato delle motivazioni culturali, del calendario, del bilancio preventivo delle uscite e delle entrate, unitamente alle tariffe per i biglietti e gli abbonamenti della stagione, deve essere presentato dal gestore annualmente entro il mese di luglio al fine della preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale, che avverrà di norma entro il successivo 31 agosto.

Il bilancio delle attività dovrà rappresentare tutte le uscite e tutte le entrate, comprensive delle somme erogate dal Comune, da ogni altro ente pubblico e/o privato, dagli introiti degli spettacoli e dalle eventuali somme messe a disposizione dal gestore.

Ogni stagione teatrale dovrà garantire la presenza di tutte le rassegne e attività come precisato nel Progetto culturale offerto

dal gestore ed allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale al presente atto, che costituisce specifica obbligazione contrattuale.

Variazioni a quanto sopra stabilito potranno essere apportate solo in base a specifici successivi accordi tra Comune di Faenza e gestore, debitamente documentati.

In ogni caso costituisce prestazione minima:

- che ogni stagione teatrale dovrà garantire la presenza di tutte le rassegne sottoencate, ognuna delle quali dovrà prevedere il numero minimo di spettacoli a fianco di ciascuna indicati:

- Rassegna di Prosa: n. 7 spettacoli per 3 serate,
- Rassegna di Teatro comico: n. 4 spettacoli,
- Rassegna di Teatro per ragazzi: n. 4 spettacoli,
- Rassegna di danza: n. 3 spettacoli,
- Rassegna di Operetta: n. 3 spettacoli;
- Rassegna al Ridotto n. 8 spettacoli  
(di cui almeno 3 di teatro contemporaneo)
- Rassegna documentaria al Ridotto n. 6 spettacoli;
- Rassegna estiva di spettacoli teatrali, concerti ed altri eventi all'aperto per adulti e/o ragazzi n. 6 spettacoli.

Le attività da svolgere presso il Ridotto del teatro sono richiamate anche al successivo art. 5, comma 2.

3. Annualmente il Comune di Faenza allestisce lo spazio della Piazza Nenni per la realizzazione di eventi di pubblico spettacolo.

In questo spazio dedicato agli spettacoli e con l'eventuale utilizzo della Piazza del Popolo e/o se necessario di altri spazi, viene annualmente realizzata una stagione estiva di spettacoli teatrali per adulti e/o per ragazzi, concerti ed altri eventi. In tale ambito spetta al gestore l'organizzazione della rassegna di cui all'ultimo punto dell'elenco di cui al comma precedente, il cui programma deve essere annualmente approvato dall'Amministrazione Comunale. Tale rassegna è a carico del gestore che, in esecuzione del Progetto culturale offerto e allegato alla presente convenzione, provvede alla definizione degli spettacoli previa presentazione di un progetto articolato degli eventi ed alla conseguente assunzione di tutti gli oneri gestionali e operativi.

L'allestimento delle strutture in caso di utilizzo della Piazza del Popolo è a carico del gestore come pure gli oneri relativi al personale necessario per gli spettacoli nella Piazza Nenni.

Per gli eventi realizzati nella Piazza del Popolo sono a carico del gestore tutti gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture

necessarie, nonché ogni altro obbligo relativo all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per l'effettuazione dell'evento.

Per ogni eventuale evento il gestore dovrà contattare lo Sportello Unico delle Attività produttive dell'Unione della Romagna Faentina. Il gestore è esonerato dal versamento degli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico.

4. Le attività oggetto della presente convenzione hanno sede preferenziale nel Teatro Masini ma, in via di eccezione, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, possono avere sede anche in altri luoghi, sia di proprietà pubblica che privata, ritenuti più idonei o funzionali per le specificità strutturali, per le caratteristiche dell'attività stessa o del suo pubblico naturale.

#### **Art. 5**

##### **GESTIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO MASINI**

1. La concessione in uso di cui al precedente art. 3 include gli spazi del cosiddetto Ridotto del Teatro Masini.

Tali spazi potranno essere utilizzati dal gestore per l'organizzazione e lo svolgimento di piccoli spettacoli, incontri ed altre iniziative connesse all'attività teatrale, compatibili con la struttura, come da offerta allegata.

Pertanto anche rispetto a tali attività il gestore riveste la carica di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, stante la finalità di pubblico utilizzo individuata per il Ridotto, il calendario di gestione del medesimo e la relativa concessione a terzi fanno capo all'Amministrazione Comunale che si riserva di disporre fino ad un numero di 120 giornate/anno.

Il gestore comunicherà ogni data di proprio utilizzo con un anticipo di almeno due mesi rispetto alla data programmata per l'evento.

2. Il gestore si obbliga inoltre a realizzare presso il Ridotto del Teatro, per ogni Stagione Teatrale, come indicato nel precedente art. 4:

- una rassegna di 8 spettacoli teatrali, di cui almeno 3 di teatro contemporaneo;
- una rassegna documentaria di qualità comprendente almeno 6 spettacoli a stagione.

3. L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico per i motivi di cui sopra le spese relative alle utenze, alle pulizie ed alle manutenzioni del Ridotto.

4. Ad avvio dell'esecuzione della presente convenzione, il locali del Ridotto del Teatro vengono consegnati al gestore con apposito verbale sottoscritto dalle parti, nel quale vengono descritti eventuali mezzi e strumenti messi a disposizione del gestore da parte del Comune di Faenza per l'esecuzione dell'attività ed eventuali limitazioni all'uso, nonché dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività ed eventuali limitazioni all'uso oggetto della convenzione sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. Il Ridotto è dotato di un palco (m. 5 x 4), di norma installato nella sala cosiddetta "Cento Pacifici", il cui uso è consentito al gestore ed ai concessionari per la realizzazione delle loro attività. Qualora necessario in occasione di eventi che richiedano il pieno uso della sala, su richiesta dell'Amministrazione Comunale il gestore dovrà provvedere allo smontaggio del palco ed al successivo rimontaggio, per non più di n. 4 volte all'anno.

Insieme al verbale di consegna saranno allegati i registri di manutenzione/controllo/collaudato degli impianti scariche atmosferiche, illuminazione di sicurezza, impianti elettrici, impianti antincendio, estintori (CO2 e polvere), idranti/naspi, porte REI, maniglioni antipánico, servoscale.

5. Il gestore non è autorizzato ad eseguire nessun intervento di manutenzione né agli impianti né alla struttura del Ridotto del Teatro e servizi annessi. Ogni eventuale intervento che risulti necessario nel corso della convenzione deve essere concordato ed autorizzato anticipatamente con il Settore LL.PP. e Cultura al fine di non vanificare le certificazioni di conformità acquisite sul fabbricato.

#### **Art. 6**

### **CAFFETTERIA DEL TEATRO MASINI**

1. All'interno del Teatro Masini è presente lo spazio denominato "Caffé del Teatro". Il servizio di caffetteria e la cura dello spazio sono riservati al Comune di Faenza; il gestore ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni del Comune in merito all'uso ed alla sicurezza e controllo di tale spazio, nel quale sono esposte pregevoli testimonianze della storia del teatro.

Eventuali diverse modalità organizzative concernenti il presente articolo potranno essere successivamente concordate e, nel caso, dovranno essere debitamente formalizzate.

#### **Art. 7**

### **ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- a) la messa a disposizione degli spazi come meglio definito al precedente art. 3;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato del Teatro Masini;
- c) la conservazione o acquisizione al Teatro Masini e del Ridotto del Teatro dei requisiti necessari per il rilascio, da parte delle competenti autorità di vigilanza, delle certificazioni e autorizzazioni di uso del Teatro Masini e del Ridotto del Teatro per il pubblico spettacolo;
- d) le pulizie dei locali del Teatro Masini;
- e) la manutenzione del sistema di allarme antincendio, il cui ascolto farà invece carico al gestore come previsto all'articolo che segue;
- f) la manutenzione delle postazioni mobili e fisse dei sistemi antincendio;
- g) il monitoraggio dell'efficienza e dell'integrità degli impianti elettrici, dei sistemi di sollevamento, delle attrezzature fonoluminotecniche, e relativo ripristino di efficienza e sicurezza;
- h) i consumi di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua;
- i) la corresponsione dell'importo annuo stabilito al successivo art. 10.

## **Art. 8**

### **ONERI E OBBLIGHI PER IL GESTORE**

1. Il gestore si obbliga a:

- a) organizzare le attività di spettacolo, sia quelle prodotte autonomamente sia quella delle compagnie o degli artisti ospiti, assicurando una produzione teatrale di elevato livello artistico a favore della cittadinanza sulla base del Progetto culturale per la gestione delle attività culturali per il quadriennio 2018-2022 offerto ed allegato sub "A" alla presente convenzione;
- b) elaborare il programma delle rassegne e delle attività di spettacolo del Teatro Masini, da allestirsi eventualmente, in occasioni particolari, anche in sedi diverse dal Teatro stesso, previa intesa con l'Amministrazione Comunale, assicurandone lo svolgimento;
- c) rappresentare presso il Teatro Masini, senza oneri per l'Amministrazione Comunale, le attività di spettacolo di propria produzione nella misura di almeno n.° 1 spettacolo all'anno di rilievo nazionale o sovranazionale;
- d) gestire contabilmente e commercialmente i rapporti con le compagnie, gli artisti, stipulare i contratti relativi ai programmi delle attività e far fronte agli oneri da queste richiesti, versare gli oneri

assistenziali, previdenziali e fiscali, se ed in quanto dovuti, assumendo in via esclusiva tutte le obbligazioni con le compagnie;

e) sostenere le eventuali spese, ulteriori rispetto a quanto già previsto ai punti precedenti, relative al personale tecnico e di facchinaggio occorrente al montaggio e smontaggio degli spettacoli, nonché agli aiuti di palcoscenico eventualmente richiesti dalle compagnie ospiti;

f) assicurare l'ascolto e il pronto intervento in caso di segnalazione di allarme antincendio;

g) provvedere autonomamente alla gestione dell'attività teatrale ed in particolare al pagamento dei compensi artistici e comunque di ogni e qualsiasi spesa relative agli spettacoli ed alle iniziative culturali di cui ai precedenti punti da a) a f), nonché alle spese di cui ai punti successivi;

h) corrispondere il canone per l'uso del Teatro Masini come definito al precedente art. 3, co. 3;

i) corrispondere i diritti erariali e d'autore e ritenersi responsabile nei confronti della SIAE, rispondendo delle imposte ad essa dovute in quanto intestatario dei borderò e beneficiario degli incassi degli spettacoli;

l) assumere le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione ai sensi del D. Lgs. n.81/2008, art 31, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione a tutte le situazioni di utilizzo del Teatro Masini e del Ridotto e, quindi, in relazione ad entrambi, anche in occasione degli utilizzi per eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale e di tutte le concessioni effettuate dalla stessa a soggetti terzi;

m) sostenere le spese relative al servizio di guardiania, al servizio di sorveglianza e di assistenza al pubblico durante i momenti di apertura del teatro e degli altri eventuali luoghi di spettacolo, utilizzando personale in possesso dei requisiti di legge;

n) sostenere le spese del piano di comunicazione delle attività di spettacolo (ufficio stampa, progettazione, stampa e distribuzione del materiale pubblicitario e informativo, ecc...), garantendo una copertura promozionale e informativa alle attività quantomeno regionale;

o) sostenere le spese delle utenze telefoniche, rimborsando per intero i consumi all'Amministrazione Comunale, qualora questa conservi la titolarità dei relativi contratti;

p) farsi carico degli interventi di manutenzione ordinaria agli arredi, alle attrezzature tecniche e anche illuminotecniche;

q) assicurare un uso corretto, responsabile e senza sprechi dei locali e dei servizi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, segnalando con tempestività ai competenti servizi dell'Amministrazione Comunale guasti, inconvenienti e problemi;

r) presentare, al termine di ogni stagione teatrale o di altra attività, la relazione conclusiva di verifica con il bilancio consuntivo.

La programmazione delle attività della stagione successiva dovrà essere coerente con le eventuali eccedenze di disponibilità del bilancio.

Il Comune di Faenza provvederà, prima dell'esecuzione della convenzione, alla nomina di un Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti.

#### **Art. 9**

##### **INTROITI**

1. Gli introiti derivanti dalla vendita di abbonamenti, di biglietti di ingresso, di spettacoli sono a totale beneficio del concessionario.

#### **Art. 10**

##### **RAPPORTI ECONOMICI**

1. L'Amministrazione Comunale corrisponderà annualmente al gestore unicamente la somma di € \_\_\_\_\_ + IVA, non soggetta a revisione, che verrà corrisposta al gestore in n. 3 tranches così suddivise:

- 1<sup>a</sup> rata pari al 13% del corrispettivo annuale, € \_\_\_\_\_ + IVA: al 30 novembre;
- 2<sup>a</sup> rata pari al 74% del corrispettivo annuale, € \_\_\_\_\_ + IVA al 31 gennaio;
- 3<sup>a</sup> rata pari al 13% del corrispettivo annuale, € \_\_\_\_\_ + IVA alla conclusione della stagione teatrale.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, co. 629 lett. b), della L. n. 190/2014, l'I.V.A. sarà versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015 e successive ed eventuali modificazioni. Il gestore dovrà continuare ad esporre l'I.V.A. in fattura, ma il Comune di Faenza non procederà a saldare il relativo importo al gestore, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario cui è tenuto direttamente il Comune. Di conseguenza le fatture che verranno emesse dovranno contenere la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972"**.

Il pagamento avverrà sulla base di regolari fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e sarà disposto previo accertamento da parte del Comune di Faenza della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'assenza della fattura elettronica impedirà al Comune di Faenza

di effettuare qualsiasi pagamento al gestore.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente al contratto in oggetto è il Comune di Faenza - Settore Cultura, Turismo e Politiche Educative, Piazza del Popolo 31 - C.F. e P. IVA 00357850395 - 48018 FAENZA. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A.":

| Codice Ufficio I.P.A. | Descrizione                                   | Responsabile                |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 7YYFK2                | Settore Cultura-Turismo e Politiche Educative | Dott.ssa Benedetta Diamanti |

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, deve essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG), in ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

2. Prima di procedere al pagamento della sopraindicata somma dovrà essere verificata la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del Comune tramite strumenti informatici, del DURC on line con modalità esclusivamente telematiche presso gli enti o istituti previdenziali secondo quanto stabilito dal D.M. 30.01.2015.

3. Il Comune di Faenza, dopo la stipula della presente convenzione, acquisisce il DURC ogni centoventi giorni.

4. Nel caso in cui il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Faenza trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e provvede, come stabilito dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al pagamento di quanto dovuto per l'inadempienza accertata mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi. In caso di inadempienze retributive nei confronti del proprio personale, si applica l'art. 30 comma 6 del D.Lgs 50/2016.

5. Con riferimento alla somma sopraindicata corrisposta dal Comune di Faenza, il gestore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre

2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

6. E' fatto, perciò, obbligo al gestore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili alla convenzione conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

7. I pagamenti e le transazioni afferenti la convenzione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Conseguentemente, il gestore è tenuto a comunicare al Comune di Faenza i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul medesimo. I dati di cui sopra dovranno essere comunicati, come previsto per legge, entro 7 giorni dall'accensione dei conti correnti o nel caso di conti correnti già esistenti prima dell'utilizzazione/destinazione in operazioni finanziarie relative alla presente convenzione.

Al riguardo, si precisa che la variazione del conto corrente dedicato e/o delle persone delegate ad operare sul conto stesso dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Faenza.

In ogni caso le prescritte comunicazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.

8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il gestore dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla convenzione in oggetto, il seguente codice identificativo di gara (CIG) \_\_\_\_\_.

9. La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario

deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti alla cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

10. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

#### **Art. 11**

##### **SUBAPPALTI E CESSIONE DELLA CONVENZIONE**

1. Il subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 - codice dei Contratti è ammesso nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. E' vietata la cessione della convenzione.

#### **Art. 12**

##### **RISERVA DI DISPONIBILITA' DEL TEATRO A FAVORE DEL COMUNE DI FAENZA**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare direttamente il Teatro Masini per iniziative di interesse e valore culturale, artistico, sociale, organizzate anche da Associazioni, Istituti Scolastici, Enti, Imprese, ovvero in collaborazione con essi, secondo criteri di arricchimento, integrazione e coordinamento con il programma delle attività artistiche e culturali oggetto della presente convenzione. A tale scopo l'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità di 60 (sessanta) giornate.
2. In occasione di tali concessioni il gestore dovrà garantire la funzionalità e la sicurezza del teatro, fornendo il personale tecnico di palcoscenico normalmente operante presso il teatro per n.° 8 ore giornaliere, anche in conseguenza del fatto che esso assume le funzioni di Responsabile della Sicurezza della struttura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di particolare necessità, la presenza del personale tecnico per un numero superiore di ore dovrà essere garantita e sarà oggetto di appositi accordi.
3. In occasione delle concessioni a terzi il gestore, qualora richiestone, dovrà garantire al concessionario l'accesso e l'utilizzo della biglietteria del teatro, fermo restando che la medesima dovrà essere lasciata pulita e nelle medesime condizioni in cui viene

concessa, evitando in ogni caso l'utilizzo delle strumentazioni tecniche di proprietà del gestore.

**Art. 13**  
**SERVIZI AGGIUNTIVI**

1. Al di fuori del programma delle attività disciplinate dalla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale e il gestore, in quanto soggetto specializzato e attrezzato nella organizzazione di spettacoli, possono collaborare nella realizzazione di eventi culturali, artistici e musicali, regolando di volta in volta i rapporti economici derivanti da dette collaborazioni.

**Art. 14**  
**SICUREZZA**

1. Il gestore si obbliga:
- a) a rispettare e a far rispettare il Regolamento di accesso e d'uso del Teatro Masini, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46131/319 del 12.12.2011 e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) a rispettare la capienza massima del Teatro fissata in nr. 500 posti previsti nel certificato di prevenzione incendi e la normativa che regola l'agibilità del teatro;
  - c) a garantire la sicurezza del pubblico sia nell'accesso alle parti ad esso riservate sia nel raggiungimento e praticabilità delle uscite di sicurezza in caso di esodo forzato;
  - d) al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e tutela della salute relativamente alle condizioni di lavoro del personale impiegato, in particolare del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, al rispetto delle norme di sicurezza che regolano l'accesso e la praticabilità del palcoscenico;
  - e) conseguentemente al punto d) provvedere alla verifica e alla prove, prima di ogni spettacolo, dell'impianto elettrico di emergenza antincendio e di illuminazione di sicurezza e rilevazione fumi, del controllo sulle vie di esodo, uscite di sicurezza ed ogni altro adempimento previsto dalle normative sugli ambienti di pubblico spettacolo, con tenuta di apposito registro fornito dall'Amministrazione Comunale;
  - f) alla verifica trimestrale delle funi, cavi e catene utilizzati nell'area di spettacolo, con annotazione sull'apposito registro fornito dall'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare in qualsiasi momento le verifiche e i controlli che ritiene opportuni e necessari sulla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al

presente articolo e sulla regolare tenuta dei registri di cui al precedente comma, lettere e) ed f).

#### **Art. 15**

##### **ACCERTAMENTI E CONTROLLI SULL'ATTIVITA'**

1. Il Responsabile del Procedimento controlla l'esecuzione della convenzione congiuntamente al Direttore dell'esecuzione, svolgendo altresì le attività individuate nella Parte II, Tit. V del D.Lgs. 50/2016 e cura per il tramite del Direttore dell'esecuzione i rapporti con il gestore.. A tal fine potrà prendere visione dei registri e dei documenti ritenuti utili nonché ispezionare, tramite propri dirigenti e funzionari, gli spazi concessi e in particolare il Teatro Masini. Si applica il D.M. n. 49/2018 Tit. III per quanto compatibile con la presente convenzione.

2. Al fine di facilitare le operazioni di controllo e di verifica, il gestore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale tutte le informazioni atte a verificare il concreto svolgimento delle attività proposte e programmate. Dei controlli effettuati viene redatto apposito verbale.

#### **Art. 16**

##### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha durata quadriennale, con validità dall'1 Settembre 2018 al 31 Agosto 2022, periodo corrispondente alle stagioni teatrali 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, con scadenza il 31 Agosto 2022.

2. E' facoltà del Comune rinnovare la convenzione per ulteriori quattro stagioni teatrali, qualora la gestione si sia svolta in maniera soddisfacente per il Comune, previa istruttoria tecnica che dia conto degli elementi che conducono al rinnovo e con successivo atto della Giunta Comunale, che dovrà essere adottato entro il 31 Agosto 2021.

#### **Art. 17**

##### **GARANZIA ASSICURATIVA**

1. Per la durata della presente convenzione, è fatto obbligo al gestore di stipulare una assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi con un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni). La garanzia deve prevedere inoltre la copertura dei danni provocati ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale e deve prevedere il Comune di Faenza fra il novero dei terzi a favore dei quali è previsto il risarcimento in caso di danno.

2. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dal concessionario all'atto della stipulazione della convenzione.

#### **Art. 18**

#### **DEPOSITO CAUZIONALE**

1. A garanzia della regolare esecuzione della presente convenzione, il gestore è tenuto a presentare per l'intera durata della convenzione apposita cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale per i 4 anni, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., e con operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Faenza, da depositarsi all'atto della stipulazione del presente atto. La cauzione deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed è progressivamente svincolata nei termini e con le modalità di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, nella misura progressivamente ridotta, ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al gestore rispetto alla risultanza finale della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

Il Comune di Faenza ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della convenzione nel caso di risoluzione della convenzione disposta in danno del gestore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal gestore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Faenza può richiedere al gestore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere su rate da corrispondere al gestore ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza della convenzione a seguito di verifica finale rilasciata tramite certificato dal quale risulti che il gestore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni della convenzione.

#### **Art. 19**

##### **PENALI E REFUSIONE DEI DANNI**

1. In caso di irregolarità da parte del gestore nella gestione delle attività della presente convenzione, l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale, da Euro 1.000,00 (mille) a Euro 10.000,00 (diecimila), da graduarsi in corrispondenza della gravità dell'inadempienza.

2. L'applicazione di eventuali penali avverrà, previa regolare contestazione al gestore, con applicazione in sede di liquidazione della somma annuale prevista all'art. 10 della presente convenzione. L'applicazione delle penali verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento. Alla contestazione il gestore avrà la facoltà di rispondere entro 15 giorni, presentando opportune controdeduzioni.

3. Il risarcimento di eventuali danni a beni di proprietà comunale, imputabili al gestore nell'esercizio delle attività regolate dalla presente convenzione, verrà garantito previa contestazione del danno da parte dei competenti uffici comunali, mediante l'apposita copertura assicurativa, costituita dal partner a norma del precedente art. 17.

#### **Art. 20**

##### **RISOLUZIONE**

1. Nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni della presente convenzione, con conseguente applicazione delle penali, e nel caso di comportamenti del gestore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di convenzione tale da compromettere la buona riuscita dell'attività oggetto della convenzione stessa, e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.

2. In tal caso il Direttore dell'esecuzione, su indicazione del Responsabile del procedimento, formula la contestazione degli addebiti al gestore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni espresse dal gestore, ovvero scaduto il termine senza che il gestore abbia risposto, il Comune, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione della convenzione.

3. Fermo quanto stabilito da altre disposizioni di legge, in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione allo stato di esecuzione della convenzione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, si procederà alla risoluzione della convenzione.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Nel caso di risoluzione della convenzione, l'Amministrazione provvederà all'immediato incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la convenzione, o la parte rimanente di questa, in danno del gestore inadempiente.

7. L'affidamento a terzi viene notificato al gestore inadempiente, al quale sono addebitate eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

8. L'esecuzione in danno non esime il gestore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 21**

#### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Faenza, si estendono, per quanto compatibili, al gestore e ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in

evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione comunale a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune di Faenza ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione e di incamerare la cauzione prevista al superiore art. 18, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 22**

##### **FACOLTA' DI RECESSO DALLA CONVENZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in caso di mancata approvazione del programma delle attività di cui all'art. 4, co. 2 dovuta ad una incompleta o non adeguata formazione del programma annuale, non altrimenti componibile tra le parti. In tal caso l'Amministrazione comunale comunica a mezzo raccomandata A.R. la propria volontà di recesso entro il 28 febbraio di ogni anno; il gestore sarà comunque tenuto all'assolvimento degli obblighi inerenti la stagione teatrale da avviare secondo un calendario che sarà approvato dall'Amministrazione comunale contestualmente alla comunicazione di recesso.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di recesso, con un preavviso comunque non inferiore a sei mesi rispetto al termine del 31 agosto di approvazione del programma delle attività di cui all'art. 4, co. 2, cioè entro il medesimo termine del 28 febbraio, in presenza di sopravvenute esigenze pubbliche straordinarie che impongano la cessazione del rapporto.

#### **Art. 23**

##### **VERIFICA DI CONFORMITA' FINALE, PAGAMENTO DELL'ULTIMA RATA E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

1. La convenzione è soggetta alla verifica di conformità finale. La verifica di conformità finale è diretta a certificare che tutte le prestazioni previste dalla convenzione siano state eseguite nei termini e alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il Direttore dell'esecuzione, entro cinque giorni decorrenti dal 31.08.2022 (data di scadenza della convenzione) effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il gestore e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni decorrenti dalla del 31 agosto 2022. La verifica verrà eseguita nel termine di 60 giorni. Si applica l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e le norme di legge in materia.

La verifica di conformità finale si conclude con il rilascio del certificato di verifica di conformità finale.

2. All'esito positivo della verifica di conformità, il Responsabile del procedimento, rilascia il certificato di conformità ai fini dell'emissione della fattura da parte del gestore della 3<sup>a</sup> rata sull'ultima stagione teatrale.

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento dell'ultima rata a seguito di determinazione del Dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità, previa deduzione delle eventuali penali e allo svincolo della cauzione prestata dal gestore.

**Art- 24**  
**FORO COMPETENTE**

1. Per eventuali controversie che insorgessero fra le parti in ordine alla esecuzione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente o con istanze di mediazione, Foro competente è quello di Ravenna.

**Art. 25**  
**SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, ivi comprese quelle per eventuali registrazioni e quelle bancarie, sono a carico del gestore.

2. La presente convenzione è registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma II del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Faenza, li \_\_\_\_\_

COMUNE DI FAENZA

\_\_\_\_\_

IL GESTORE

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del codice civile sono oggetto di specifica separata approvazione per iscritto le condizioni stabilite dai precedenti articoli 8, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 e 25 della presente convenzione.

IL GESTORE

\_\_\_\_\_